

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (A.I.D.)

per attività di promozione e sviluppo di studi e ricerche sui Disturbi Specifici d'Apprendimento all'interno dell'Università

.....
Il giorno del mese dell'anno

Tra

L'Università degli Studi di Messina, Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833, 1, p. I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina,

E

L'Associazione Italiana Dislessia, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo dott. Franco Botticelli, nato a... il domiciliato a

VISTO l'art. 3 della Costituzione italiana in materia di uguaglianza e pari dignità fra tutti i cittadini;

VISTA La legge 2 agosto del 1999, n. 264,: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTA la legge dell'8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. : "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR, la Fondazione Telecom Italia e l'Associazione Italiana Dislessia per riconoscere precocemente e combattere la dislessia nelle scuole italiane, siglato in data 02 febbraio 2010;

VISTE le raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference (Milano, 26 gennaio 2007 e Roma del 07/12/2010), che hanno l'obiettivo di fornire punti di riferimento chiari e scientificamente validati in merito alla prevenzione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, che definisce i percorsi per la diagnosi precoce e i successivi interventi didattici e riabilitativi";

VISTO il decreto applicativo MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011, con allegate le "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito DSA) ", che individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e delle università;

VISTO l'accordo definito in Conferenza Stato Regioni il 25/07/2012 che fornisce "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento";

VISTA la nota MIUR prot. n. 4344/C03 che riconosce l'AID in qualità di Ente accreditato a fornire iniziative di formazione a carattere nazionale;

VISTE le Linee Guida CNUDD, approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità il 10 luglio 2014, che vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per gli studenti con bisogni formativi speciali e della realizzazione di comunità accademiche inclusive;

VISTO l'art. 1, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina che prevede che: *"L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività (...) L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio"*;

VISTO l'art. 5, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina che prevede che: *"L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività"*;

PREMESSO CHE

l'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" prevede che agli studenti con DSA *"sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica ed universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari"*.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Con il presente Protocollo d'Intesa l'Università degli Studi di Messina- e l'Associazione Italiana Dislessia, nel rispetto delle autonome competenze istituzionali assegnate dai rispettivi ordinamenti, convengono di promuovere e attuare percorsi di sensibilizzazione sulla tematica dei DSA rivolti al mondo dell'Università nonché attività di supporto e tutela del diritto allo studio di ogni studente universitario, secondo il proprio stile d'apprendimento.

Art. 2 (Obiettivi comuni)

Con il presente Protocollo gli Enti firmatari, si impegnano congiuntamente, nel rispetto delle norme vigenti, ad attuare quanto segue:

- Aggiornamento e revisione delle diagnosi di studenti universitari già identificati come studenti con DSA durante il percorso scolastico, con restituzione di un dettagliato profilo di funzionamento in relazione alle esigenze del percorso universitario;
- Individuazione e screening degli studenti universitari con DSA, tramite strumenti scientificamente attendibili per l'individuazione degli indicatori di rischio di DSA e la formulazione di nuove diagnosi, tramite applicazione di protocolli diagnostici standardizzati e conformi alle Linee Guida Nazionali, per gli studenti con DSA che non hanno ricevuto una diagnosi durante il precedente percorso scolastico;

- Attività di tutoraggio e orientamento per studenti universitari con DSA mediante la creazione di uno “Sportello DSA” per l’individuazione delle più opportune strategie di studio e di idonei supporti tecnologici, ausili informatici e strumenti compensativi, secondo quanto meglio marginato nell’articolo 5 del presente protocollo d’intesa;
- Attività d’intermediazione tra il corpo docente dell’Università e gli studenti universitari con DSA al fine di discutere e concordare le specifiche esigenze di studio;
- Ascolto e consulenza per gli studenti universitari con DSA in situazione di disagio psicologico correlato alla presenza del disturbo;
- Organizzazione di gruppi di mutuo aiuto e apprendimento cooperativo per studenti con DSA per lo scambio reciproco e la condivisione di esperienze e vissuti;
- Counselling e orientamento degli studenti con DSA sugli sbocchi occupazionale e sulla tutela dei loro diritti sul posto di lavoro;
- Attività di promozione culturale sui DSA diretta al personale dell’Università di Messina nonché all’opinione pubblica cittadina tramite eventi culturali (seminari, workshop, conferenze ecc.) che sensibilizzino sulla tematica specifica;
- Costituzione di un tavolo tecnico permanente che analizzi lo stato dell’arte in materia di DSA presso l’Università di Messina e che discuta, elabori e proponga soluzioni per l’implemento della qualità dell’assistenza agli studenti universitari;
- Promozione di attività di ricerca scientifica sui DSA in età adulta con particolare riferimento alle tematiche attinenti all’attuazione del percorso di studi universitario in presenza di un diverso stile di apprendimento.

Art. 3 (*Impegni da parte dell’Università degli Studi*)

L’Università degli Studi di Messina intende collaborare con i propri docenti e ricercatori, che dovessero risultare interessati, ai progetti ed alle attività che verranno individuate per dare attuazione al presente Protocollo.

Art. 4 (*Impegni da parte dell’Associazione Italiana Dislessia*)

La sezione di Messina dell’Associazione Italiana Dislessia si impegna ad assicurare ai Dipartimenti/Strutture Interdipartimentali di Raccordo (SIR) dell’Università degli Studi di Messina la consulenza operativa e la collaborazione dei propri esperti e associati per la realizzazione delle finalità del presente Protocollo.

Art. 5 (*Servizi e tutele specifiche*)

L’università predispone tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutoraggio, la mediazione ed il rispetto delle esigenze in sede di valutazione per studenti con diagnosi di DSA attraverso:

- Tutor specializzati;
- Consulenza per l’organizzazione delle attività di studio e l’utilizzo di strumenti compensativi e ausili tecnologici;
- Consulenza sulle normative vigenti in materia di DSA;
- Concessione di tempi aggiuntivi, fino ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea;
- Concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per tutti gli studenti, non superiori al 30%, in relazione alla tipologia della prova;

- Fruizione degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi e della flessibilità didattica necessaria agli studenti con DSA

Art. 6 (*Rapporti ed oneri tra i contraenti*)

Allo scopo di attuare i principi della presente convenzione, le Parti stipuleranno specifici accordi attuativi per la realizzazione dei progetti comuni. Il presente Protocollo d'intesa e gli eventuali successivi accordi attuativi non potranno prevedere oneri economici a carico dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 7 (*Regime dei risultati della collaborazione scientifica, pubblicità e comunicazione*)

1. Le Parti convengono, sulla base del comune interesse alla valorizzazione e alla tutela della propria immagine, che le comunicazioni rivolte all'esterno, relative alla presente convenzione, vengano concordate preventivamente, fatte salve le comunicazioni a cui le parti sono obbligate per legge.
2. Le Parti si danno atto che i rispettivi nomi, loghi e/o marchi potranno essere utilizzati esclusivamente per i fini e le attività oggetto del presente Protocollo.
3. Il logo dell'Università degli Studi di Messina potrà essere utilizzato, previa espressa ed apposita autorizzazione e secondo le indicazioni di quest'ultima, per pubblicizzare le iniziative oggetto del presente Protocollo d'intesa.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i segni distintivi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle del presente Protocollo d'intesa e che nessun diritto connesso ai segni distintivi di ciascuna è trasferito o concesso tra le stesse in via temporanea o definitiva.

Art. 8 (*Riservatezza*)

1. Le Parti si impegnano a trattare come informazioni riservate tutti i fatti, documenti, studi, conoscenze ed informazioni che scaturiscano dalla reciproca collaborazione.
2. Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare, senza l'espresso consenso delle altre, i risultati degli studi e delle ricerche condotti in stretto regime di collaborazione e cooperazione che, in base agli appositi accordi stipulati, verranno considerati riservati.
3. Le Parti saranno responsabili per eventuali violazioni degli impegni di riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 (*Durata*)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione.
2. E' fatto salvo il diritto di recesso libero di ciascuna delle parti, da esercitarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno sei mesi, ovvero di risoluzione anche consensuale.
3. Il presente accordo si intenderà risolto nel caso in cui l'attuazione di quanto previsto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 10 (*Trattamento dei dati personali*)

I dati personali e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo d'intesa saranno trattati e custoditi in modalità cartacee e con l'ausilio di strumenti informatici, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del suddetto Protocollo.

Art. 11 (*Registrazione*)

Il presente Protocollo d'intesa verrà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12 (*Foro esclusivo*)

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora non fosse possibile una composizione bonaria della stessa, è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art. 13 (*Norme di rinvio*)

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Messina, _____

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(*Prof. Pietro Navarra*)

Associazione Italiana Dislessia
Il Presidente
(*Dott. Franco Botticelli*)

